

## Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 19/01/2021, con modalità Videoconferenza

Tra

Welcome Travel Group S.p.A., nella persona di Claudia Costantini assistita dall'Avv. Antonella Musy

E

OO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL Luca De Zolt, FISASCAT-CISL Elena Maria Vanelli congiuntamente alle rappresentanze sindacali

premessso

in data odierna si sono incontrate [attraverso la medesima modalità telematica], in occasione della sottoscrizione del Verbale di Accordo Sindacale per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga (CIG in deroga) ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020

L'azienda e le OO.SS., denominate le "Parti", si sono ampiamente confrontate circa le difficoltà di carattere economico in cui i lavoratori posti in CIG in Deroga potrebbero imbattersi a causa dei possibili ritardi nella corresponsione del pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento salariale, così come previsto dall'art.22 comma 6 del D.L. 18/2020.

Per mitigare i possibili ritardi del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, Welcome Travel Group S.p.A. favorirà l'accesso a tutte le forme di anticipazione dell'indennità previste dalle convenzioni stipulate dai primari istituti di credito; al contempo, in aggiunta e/o alternativa, su richiesta dei lavoratori interessati, l'azienda si dichiara disponibile ad erogare un importo a titolo di prestito infruttifero su base mensile, da calcolarsi pro-quota in relazione alla riduzione d'orario coperta da cassa integrazione rispetto all'orario contrattuale settimanale di lavoro.

Le condizioni che regolano il predetto prestito sono le seguenti:

- Modalità di erogazione del prestito: il prestito verrà erogato mensilmente in busta paga per i primi 4 mesi di fruizione della CIG in deroga
- Tasso di interesse applicato: il prestito viene concesso senza applicazione di tasso di interesse
- Restituzione del prestito: ipotizzando il pagamento da parte dell'INPS entro 4 mesi dalla decorrenza dell'ammortizzatore, a decorrere dal 5° mese la somma concessa in prestito verrà recuperata in 4 rate mensili tramite trattenuta in busta paga (es. prestito erogato gennaio/aprile, a maggio si recupera la quota di gennaio, a giugno quella di febbraio etc) e comunque subordinatamente all'effettivo pagamento da parte dell'INPS con comunicazione a carico del dipendente.

Resta inteso che nel caso che il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi motivazione ed a tale data il prestito non sia stata integralmente restituito, la parte residua verrà trattenuta dall'ultima retribuzione e se necessario, dal TFR e dalle altre competenze di fine rapporto, fino ad estinzione.



Nel caso di incapienza, verrà restituita la quota residua tramite versamento a favore della società entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Resta inteso che l'eventuale fringe benefit verrà assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva, nella misura corrispondente al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi a lei applicati, come previsto dall'art. 51, c. 4, lett. b), Tuir.


Infine, nell'ambito dei volumi di attività effettivi, l'azienda continuerà a procedere, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e nell'ambito delle specifiche professionalità, ad una equa rotazione del personale coinvolto nell'intervento.

Letto, confermato e sottoscritto (in forma telematica)

Welcome Travel Group S.p.A.

Per la FILCAMS-CGIL

  
Per la FISASCAT-CISL  
